



**Comune di
Fucecchio**

Regolamento comunale degli scarichi di acque reflue domestiche in aree non servite da pubblica fognatura

Approvato con deliberazione C.C. n.7 del 4 febbraio 2004



CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto le procedure di autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle domestiche, in acque superficiali o nel suolo, in quanto in aree non servite di pubblica fognatura.

Art. 2 Definizioni e normativa di riferimento

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni contenute nel D.Lgs.11 maggio 1999 n°152 e successive modifiche e integrazioni, nella L..R. 21 dicembre 2001 n°21, nel D.P.G.R. 23 maggio 2003 n°28/R e, limitatamente alle definizioni non comprese nei due provvedimenti sopra menzionati e non in contrasto con gli stessi, nella L.R. 23 gennaio 1986 n°5.

Per *autorizzazione* si intende l'atto amministrativo che consente lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate.

Per *scarichi che non recapitano in pubblica fognatura* si devono intendere gli scarichi di agglomerati urbani o singoli edifici presenti sul territorio comunale che non possono allacciarsi o non sono serviti da una pubblica fognatura, collegata o meno a un impianto di depurazione, la cui gestione è demandata al gestore del Servizio idrico integrato.

Con il termine *decreto* si intende il D.Lgs.11 maggio 1999 n°152 e successive modifiche e integrazioni

Con il termine *legge regionale* si intende la L.R. 21 dicembre 2001 n°64 e successive modifiche e integrazioni.

Con il termine *regolamento regionale* si intende il D.P.G.R. 23 maggio 2003 n°28/ R.

Art. 3 Autorizzazione allo scarico

Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate che non recapitano in pubblica fognatura devono essere autorizzati, con formale atto rilasciato dal competente dirigente comunale ai sensi dell'art.28 del decreto, a seguito di apposita domanda presentata utilizzando i modelli resi disponibili presso l'ufficio relazioni con il pubblico (URP), l'ufficio ambiente, lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), lo Sportello Unico dell'Edilizia (SUE) ove costituito, e sul sito internet del comune.

Una singola autorizzazione allo scarico può riguardare più unità immobiliari con scarico comune e di conseguenza più titolari.

Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico in condominio sono responsabili in solido dello stesso.

La titolarità dell'autorizzazione allo scarico fa capo a tutti i soggetti che hanno titolo d'uso ad almeno una delle unità immobiliari che recapitano i propri reflui domestici nello scarico oggetto dell'autorizzazione stessa.

Tutti i soggetti che utilizzano uno scarico di acque reflue domestiche e assimilate fuori fognatura sono tenuti a conservare copia dell'atto d'autorizzazione ed a conoscerne le prescrizioni.

Il passaggio di titolarità dell'autorizzazione avviene automaticamente senza necessità di comunicazione alcuna al Comune che la rilascia, con il passaggio contrattuale dei diritti d'uso (compravendita, affitto od altro), in analogia a quanto avviene per gli atti edilizi (concessioni, autorizzazioni e DIA).

Il titolare dell'autorizzazione cedente, in caso di vendita, affitto o comodato è tenuto a trasmettere copia dell'autorizzazione al ricevente all'atto della cessione.

I soggetti che entrano in diritto d'uso di una unità immobiliare interessata dall'autorizzazione allo scarico sono tenuti a acquisire copia dell'atto di autorizzazione allo scarico.

Art. 4 Presentazione della domanda

La domanda è presentata dagli aventi titolo d'uso sullo scarico utilizzando gli appositi modelli.

I richiedenti sono responsabili a tutti gli effetti civili e penali della veridicità delle affermazioni contenute nella domanda.

E' fissato un contributo forfetario di € 40,00 ai costi di istruttoria del Comune per ogni domanda. Tale importo deve essere versato presso la tesoreria comunale.

Per le domande relative a scarichi esistenti di cui al capo III, il contributo è fissato in misura ridotta a € 25,00.

Alla domanda deve essere allegata l'attestazione di versamento di cui sopra e, nel caso di scarichi superiori a 100 AE, soggetti pertanto a parere ARPAT, dei diritti di istruttoria desumibili dal tariffario ARPAT.

In via transitoria sono previsti due distinti iter procedimentali: Nuovi scarichi, attivati dopo il 28.05.2003, e Scarichi esistenti, già attivi al 28.05.2003.

Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 AE si applica sempre il procedimento relativo ai nuovi scarichi.

Art. 5 Durata del procedimento

Il procedimento amministrativo ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione allo scarico e si deve concludere con un provvedimento espresso di autorizzazione o di archiviazione entro novanta giorni da tale data.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, la documentazione non conforme a quanto richiesto o in generale in ogni caso in cui sia necessario chiedere chiarimenti o ulteriori documenti rispetto a quanto presentato, il responsabile del procedimento avvisa entro e non oltre 15 giorni il richiedente circa la sospensione del procedimento e la necessità di presentare le integrazioni.

I termini per la conclusione del procedimento riprendono a decorrere dal momento della presentazione della documentazione integrativa.

Nel caso in cui le integrazioni non siano presentate entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di sospensione del procedimento, in assenza di validi motivi addotti dal richiedente, viene emesso un provvedimento di archiviazione.

CAPO II – NUOVI SCARICHI

Art. 6 Contenuto della domanda

La domanda di autorizzazione di un nuovo scarico può essere presentata contestualmente alla pratica edilizia, richiesta di concessione oppure denuncia di inizio attività (DIA), inerente il fabbricato da cui originerà lo scarico stesso, oppure separatamente e comunque prima dell'attivazione dello scarico.

In ogni caso l'autorizzazione allo scarico è condizione indispensabile per l'abitabilità o agibilità dell'immobile e non vi devono essere difformità tra i documenti presentati per i due procedimenti.

La domanda è presentata in unica copia in bollo di legge.

Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 AE sono invece necessarie due copie, di cui una in bollo di legge; una copia viene inviata dal responsabile del procedimento all'ARPAT per il parere di competenza.

Alla domanda deve essere allegata attestazione di versamento alla tesoreria comunale di € 40 a titolo di spese di istruttoria e del versamento dei diritti risultanti dal tariffario ARPAT, reperibile anche nel sito internet comunale, nel caso di scarichi superiori a 100 AE.

Nella domanda di autorizzazione allo scarico, che deve contenere un espresso riferimento alla connessa pratica edilizia, i richiedenti devono indicare:

- i propri dati anagrafici e di residenza
- l'identificazione del fabbricato da cui originerà lo scarico
- la quantità stimata in metri cubi annui e in abitanti equivalenti
- il sistema di approvvigionamento idrico del fabbricato
- il corpo recettore dello scarico
- il sistema di trattamento delle acque reflue domestiche che verrà installato

Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, degli elaborati grafici e una relazione tecnica, realizzati e firmati da un tecnico abilitato, conformi a quelli presentati nella connessa pratica edilizia.

Gli elaborati grafici devono contenere almeno una planimetria della zona, una planimetria di massima dell'edificio, con schema delle differenti canalizzazioni di smaltimento dei reflui domestici e pluviali, indicazione dei pozzetti di ispezione e campionamento, e una rappresentazione grafica del percorso dei reflui prima dell'immissione nel corpo recettore, con esatta indicazione del punto di scarico.

La relazione tecnica deve fornire una descrizione dell'impianto di smaltimento, fornendo i dati progettuali di dimensionamento, una descrizione del corpo recettore e del percorso che i reflui effettueranno prima dell'immissione nello stesso, l'indicazione dello stato di efficienza delle fosse campestri eventualmente percorse dai reflui, l'indicazione della presenza o meno di pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui i reflui verranno a contatto con il suolo o con gli strati superficiali del sottosuolo e, nel caso di scarico di acque reflue assimilate le condizioni rispetto alle quali viene attestata l'assimilazione rispetto a quanto stabilito nella tabella 1 dell'allegato 1 al regolamento regionale.

Nel caso in cui lo scarico recapiti sul suolo oppure quando sia utilizzato un sistema di trattamento dei reflui che prevede la subirrigazione o comunque l'immissione degli stessi negli strati superficiali del sottosuolo, o in ogni caso in cui siano presenti pozzi per la captazione delle acque nel raggio di 25 metri dal punto in cui le acque reflue verranno a contatto con il suolo, è necessario allegare anche una relazione geologica, redatta e firmata da un tecnico abilitato, da cui risultino anche le tecniche e gli accorgimenti che verranno adottati per evitare l'inquinamento delle falde idriche.

Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti tutti gli allegati dovranno essere prodotti in triplice copia.

Art 7 Istruttoria

Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto stabilito nel presente regolamento, nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.

Un apposito protocollo tecnico redatto e aggiornato dall'ARPAT servirà a meglio orientare i tecnici che sottoscrivono le domande, nonché l'Ufficio Comunale circa i metodi più corretti di trattamento dei reflui ed il dimensionamento in rapporto alle caratteristiche quantitative.

Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche adottabili come trattamenti appropriati così come definite nella tabella 1 dell'allegato 2 al regolamento regionale, verrà valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia comunque da ritenersi appropriato.

Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui ai comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), con oneri a carico del richiedente.

Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.

Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.

Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato.

Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.11 e di eventuali prescrizioni particolari.

Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

CAPO III – NORMATIVA TRANSITORIA PER GLI SCARICHI ESISTENTI INFERIORI A 100 AE

Art 8 Obblighi per i titolari di scarichi esistenti

I titolari di scarichi di acque reflue domestiche o assimilate, già attivi alla data del 28 maggio 2003 e non ancora autorizzati con un provvedimento espresso da parte del Comune, devono presentare domanda di autorizzazione allo scarico, utilizzando l'apposito modello di domanda disponibile presso l'URP, l'ufficio ambiente e sul sito internet del comune.

Il termine per la presentazione della domanda, alle norme attualmente vigenti, è il 2 agosto 2004.

Successivamente a tale data le domande di autorizzazione per gli scarichi esistenti saranno considerate autodenunce di scarichi non autorizzati, e pertanto i richiedenti verranno sanzionati ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.

Per gli scarichi esistenti con potenzialità superiore a 100 AE è necessario attenersi comunque ai trattamenti appropriati indicati nella tabella 1 dell'allegato 2 del regolamento 28/R, pertanto deve essere utilizzato il modello di domanda per i nuovi scarichi

Art. 9 Contenuto delle domanda

La domanda, in bollo di legge, deve contenere, oltre a quanto previsto per i nuovi scarichi, anche una dichiarazione se l'impianto sia stato o meno realizzato a regola d'arte e in modo conforme a quanto stabilito dalla delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977 e una dichiarazione se l'impianto sia stato o meno conservato e mantenuto in efficienza mediante interventi di manutenzione periodica

Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, gli elaborati grafici e la relazione tecnica realizzati e firmati da un tecnico abilitato, con lo stesso contenuto richiesto per l'attivazione dei nuovi scarichi.

Nel caso di scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti gli allegati dovranno essere prodotti in triplice copia.

Gli allegati possono essere omessi, in tutto o in parte, nel caso in cui sia indicata il numero di una pratica edilizia dove i documenti stessi siano già inseriti.

Art 10 Istruttoria

Per gli scarichi con potenzialità inferiore a 100 abitanti equivalenti il competente ufficio comunale istruisce la pratica, verificando la completezza della documentazione presentata e la congruità con quanto richiesto nel regolamento regionale e nel presente regolamento.

Nel caso in cui il sistema di trattamento dei reflui proposto non rientri tra le tipologie impiantistiche previste nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4/2/1977, viene valutato caso per caso, secondo i principi di cui al capo VI del regolamento regionale stesso, se il trattamento sia da ritenersi appropriato.

Per gli scarichi con potenzialità superiore a 100 abitanti equivalenti, oltre alle verifiche di cui ai comma precedenti, viene richiesto un parere tecnico all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (Arpat), con oneri a carico del richiedente.

Tale parere potrà essere richiesto anche per scarichi con potenzialità inferiore a 100 AE, su espressa indicazione motivata da parte del responsabile del procedimento, ogni volta che nell'istruttoria sia ravvisata la necessità di avvalersi delle specifiche competenze dell'Agenzia per valutare nel merito la congruità della soluzione tecnica proposta.

Nei casi previsti dal comma precedente il responsabile del procedimento avvisa il richiedente, e contestualmente chiede il pagamento dei diritti ARPAT e la presentazione di una ulteriore copia degli allegati.

Nel caso in cui la soluzione tecnica proposta non sia considerata idonea, la domanda è respinta con provvedimento motivato, che contiene l'indicazione dell'obbligo di adeguare lo scarico entro i termini previsti dal regolamento regionale.

Nel caso di idoneità dello scarico l'autorizzazione viene rilasciata con l'indicazione, per quanto attiene la gestione dello scarico, del rispetto delle prescrizioni di carattere generale di cui al successivo art.11 e di eventuali prescrizioni particolari.

Dell'atto di autorizzazione fa parte integrante e sostanziale la documentazione tecnica allegata alla domanda.

CAPO IV – DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO DEGLI IMPIANTI

Art. 11 Prescrizioni generali per i sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche

Tutti i titolari di autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche sono tenuti al rispetto delle prescrizioni generali contenute nel decreto, nella legge regionale e nel regolamento regionale.

Sono inoltre tenuti al rispetto delle prescrizioni specifiche per singola tipologia di impianto installato, di seguito riportate:

- ogni impianto di trattamento deve essere dotato di due pozzetti d'ispezione per il prelievo dei reflui in entrata ed uscita dall'impianto. Per i sistemi a sub-irrigazione nel suolo sarà installato il solo pozzetto in entrata;
- su tutti gli impianti deve essere mantenuta una ispezione visiva dalla quale non devono risultare reflui torbidi e maleodoranti;
- nelle fosse settiche, fosse Imhoff e pozzetti degrassatori, i relativi fanghi devono essere estratti, di norma, almeno una volta all'anno;
- impianti ad ossidazione biologica (impianti a fanghi attivi). Tali impianti devono essere dotati di manuale d'uso e manutenzione specifico rilasciato dalla ditta costruttrice ed essere gestiti secondo le indicazioni ivi riportate. In generale i fanghi devono essere estratti periodicamente ed allontanati come rifiuti; devono inoltre essere garantiti il funzionamento delle attrezzature installate e la continua fornitura di corrente elettrica. In tali impianti è auspicabile la gestione della manutenzione periodica con ditta specializzata. Il titolare dell'autorizzazione deve verificare una volta all'anno che l'impianto sia in grado di abbattere almeno il 70% del carico inquinante dei reflui in ingresso;
- sub-irrigazione nel suolo. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà verificare che la superficie di terreno, nella quale è ubicata la rete di sub-irrigazione, non presenti avvallamenti o affioramenti di liquami. Qualora si verificano tali eventualità dovrà essere ristrutturata completamente la rete ed essere riportata alla sua funzionalità iniziale;
- fitodepurazione. Il titolare dell'autorizzazione allo scarico dovrà provvedere al mantenimento delle caratteristiche del progetto e la flora ivi prevista procedendo alle sostituzioni necessarie qualora eventi imprevisti determinino una perdita delle piante già attecchite necessarie al buon funzionamento dell'impianto.

Eventuali altre prescrizioni od integrazioni alle varie tipologie potranno essere previste sulla base dell'istruttoria o di linee guida o protocolli tecnici redatti dalle strutture pubbliche.

CAPO V – DURATA E MODIFICHE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 12 Contenuto e durata dell'atto di autorizzazione

L'atto di autorizzazione allo scarico contiene le indicazioni dei titolari dello scarico, del fabbricato da cui lo scarico ha origine e della potenzialità dello scarico, espressa in abitanti equivalenti.

La durata delle autorizzazioni è di quattro anni decorrenti dalla data del rilascio.

Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate con le medesime caratteristiche e prescrizioni, di quattro anni in quattro anni, in assenza di modifiche qualitative e quantitative dello scarico rispetto a quanto autorizzato.

Art 13 Modifiche dell'autorizzazione

Le modifiche sostanziali degli scarichi autorizzati, riguardanti il sistema di trattamento delle acque reflue o il corpo recettore devono essere espressamente autorizzate, con un procedimento analogo a quello della prima autorizzazione.

Le modifiche della potenzialità di uno scarico autorizzato, che non diano luogo a modifiche impiantistiche, devono essere comunicate dal titolare al competente ufficio comunale, allegando una dichiarazione, controfirmata da un tecnico che ne attesta le veridicità, che l'impianto installato è idoneo a trattare gli scarichi per la nuova potenzialità.

CAPO VI – COLLEGAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

Art 14 Procedimenti soggetti a procedura SUAP

Nel caso in cui uno scarico di acque reflue domestiche o assimilate che non recapita nella pubblica fognatura abbia origine da un fabbricato adibito ad attività produttiva, la relativa domanda di autorizzazione allo scarico deve essere inserita all'interno del procedimento unico previsto dal D.Lgs 112/98 e dal relativo regolamento, DPR 447/98

In questo caso non si applicano le norme del presente regolamento per quanto concerne i termini per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni, che sono sostituite dalle norme relativi ai procedimenti SUAP.

Stesso procedimento viene ad applicarsi nel caso sia costituito lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) di cui al D.P.R.380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

CAPO VII – NORME FINALI

Art.15 Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con la normativa richiamata all'art.2 e con quanto qui disciplinato.

Art.16 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso in cui acquista efficacia la deliberazione del Consiglio comunale con cui viene approvato.